

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 dicembre 2006, n. 0373/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 92 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 in materia di partecipazione della Regione alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento dei locali storici e per le revisioni.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 92 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi relativi alla partecipazione alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento dei locali storici di cui all'articolo 87 della legge.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono i Comuni.

Art. 3
(Modalità di presentazione delle domande)

1. I Comuni presentano la domanda di contributo entro il 30 aprile di ogni anno alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione commercio e terziario.

2. La domanda viene corredata da una dichiarazione, illustrativa degli oneri sostenuti per la compilazione - per la parte richiesta ai Comuni - delle schede relative al censimento dei locali storici di cui all'articolo 87 della legge, effettuato secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1798, e successive modificazioni ed integrazioni, per il primo censimento e per le revisioni ivi previste, secondo le disposizioni previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

3. Lo schema di domanda è approvato con decreto del Direttore centrale delle attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4
(Spese ammissibili)

1. Ai fini della concessione del contributo, sono ammissibili le seguenti spese:
- a) spese relative ad oneri del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, ovvero a progetto, per il tempo dedicato alla prima compilazione delle schede di censimento dei locali storici e alle successive revisioni;
 - b) spese relative ad oneri sostenuti dal Comune per l'affidamento di incarichi professionali finalizzati alla prima compilazione delle schede di censimento dei locali storici e alle successive revisioni fino alla concorrenza di un importo massimo di 5.000 euro, ivi compresi i relativi oneri fiscali e previdenziali;
 - c) altri oneri correnti di funzionamento per le quote strettamente inerenti alle operazioni di cui alle lettere a) e b).

Art. 5
(Criteri per l'assegnazione dei contributi)

1. I contributi sono assegnati nel limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio, secondo i criteri e in base all'ordine di priorità di seguito indicati:

- a) 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la quota sostenuta direttamente dal Comune, per i Comuni che effettuino la rilevazione in collaborazione e con la compartecipazione delle organizzazioni di categoria o con le associazioni di tutela e salvaguardia dei locali storici;
- b) 40 per cento per i Comuni sino a 3.000 abitanti, qualora non ricorra il caso di cui alla lettera a);
- c) 30 per cento per gli altri Comuni.

2. In caso di carenza di risorse disponibili, si dà luogo al rimborso in base ai seguenti parametri:

- a) per i Comuni di cui al comma 1, lettera a), preliminarmente in base alla percentuale ivi prevista e, qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti, in proporzione al numero delle schede di censimento compilate;
- b) per i Comuni di cui al comma 1, lettera b), preliminarmente in base alla percentuale ivi prevista e, qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti, in proporzione al numero delle schede di censimento compilate;
- c) per i Comuni di cui al comma 1, lettera c), preliminarmente in base alla percentuale ivi prevista e, qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti, in proporzione al numero delle schede di censimento compilate.

Art. 6
(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi, liquidati in via definitiva ed erogati a seguito dell'assegnazione di cui all'articolo 5 sulla base delle rendicontazioni presentate a corredo della domanda.

Art. 7
(*Rinvio*)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme della legge regionale 7/2000.

Art. 8
(*Rinvio dinamico*)

1. In conformità all'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi e regolamenti operati dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 9
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.